



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE  
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 come sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006.

**Art. 2**  
**Determinazione dell' aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per l'anno 2007 è pari allo 0,5 per cento.

2. L'aliquota può essere variata annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 169, dell'art. 1, legge 296/2006.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

4. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione nel predetto sito internet.

**Art. 3**  
**Versamento**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Art. 4**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore**

1. Per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.